

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO H"

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI

Art. 1 - È costituita una Associazione di Volontariato denominata "CENTRO H" che agisce nei limiti della legge n.ro 266 del 1991, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2 - La Associazione ha sede in Ancona, via Mamiani n.ro 70.

Art. 3 - La Associazione ha per scopo:

- curare la documentazione, l'informazione, l'animazione di quanto attiene all'handicap;
- stabilire relazioni con enti, istituti, associazioni, gruppi spontanei che trattano problemi di handicap;
- aiutare i portatori di handicap a conoscere i problemi e le normative che li riguardano; aiutare a risolvere difficoltà personali promuovendo, se del caso, tutte le azioni più opportune in qualsivoglia sede instauranda al fine di provvedere all'esercizio ed alla tutela dei necessari diritti;
- favorire le soluzioni di ordine pratico inerenti alle esigenze di movimento, terapie, integrazione, scolarità, sport, previdenza, assistenza, lavoro, barriere architettoniche, barriere psicologiche, barriere morali;
- fornire consigli, assistenza ed intervento diretto per la soluzione di problemi di ordine assistenziale ed operativo;
- favorire la manualità, la creatività e la socializzazione di soggetti disabili attraverso la pratica dell'arte-terapia;

- promuovere attività fisiche, motorie e di riabilitazione per persone non in grado di utilizzare le iniziative e le strutture pubbliche;
- sensibilizzare la pubblica opinione sui problemi concreti legati all'handicap;
- svolgere attività di formazione psico-pedagogica, normativa e tecnica dei volontari impegnati o che intendono impegnarsi con disabili;
- realizzare corsi formativi anche di tipo professionale per operatori socio-educativi;
- favorire il superamento di ogni tipo di barriera e promuovere ogni integrazione di ordine sociale, culturale ed umana per una convivenza solidale in una società diversabile e multietnica.

Quanto sopra attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie private o pubbliche.

I servizi del Centro sono rivolti a tutti, associati e non.

Art. 4 - La Associazione è apartitica, essa svolge la sua opera con criteri democratici e senza fini di lucro.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Possono appartenere all'Associazione tutti i cittadini di ambo i sessi che ne facciano domanda.

Art. 6 - L'elenco dei Soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei Soci.

L'ammissione dei Soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

Art. 7 - I Soci si impegnano a prestare la propria attività in associazione in modo gratuito e senza fini di lucro. La loro ammissione comporta la piena adesione alle linee programmatiche del presente Statuto, l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e delle eventuali modifiche, l'impegno al pagamento della quota associativa che di anno in anno verrà fissata dal Consiglio Direttivo e l'obbligo di osservare le deliberazioni che in base al presente Statuto saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione.

Art. 8 - L'adesione alla Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

I Soci hanno il diritto di essere informati sulle attività svolte e di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute nell'attività prestata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Art. 10 - L'esclusione del Socio avviene per gravi inadempienze e per comportamento contrario ai principi sui

quali è impostato lo Statuto, rilevati con delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO III

Capo 1

ORGANI SOCIALI

Art. 11 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

Capo 2

ASSEMBLEA

Art. 12 - L'Assemblea è composta dai Soci ed ha i seguenti poteri:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) approvare le eventuali modifiche al presente Statuto;
- c) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- d) fissare l'importo delle quote associative per ogni anno sociale;
- e) formulare le linee generali delle attività associative;
- f) deliberare su ogni argomento interessante l'attività dell'Associazione che le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - L'Assemblea stabilisce di volta in volta le modalità di deliberazione. La seconda convocazione delle Assemblee potrà aversi anche trascorsa un'ora da quella fissata per la prima riunione, e sarà valida con la presenza di almeno la metà dei Soci

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; ogni socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea chiamata a modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto si costituisce e delibera con la presenza anche per delega di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o dal vice Presidente.

Il Presidente è assistito da un Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte constare da verbali scritti su di un apposito libro tenuto nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, e dopo le scadenze statutarie, per il rinnovo delle cariche sociali.

Capo 3

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a nove membri ed elegge al suo interno il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. La carica di consigliere, come pure le altre cariche (Presidente, Vicepresidente e Segretario) sono gratuite.

Il Direttivo cura il raggiungimento dei fini statutarie e svolge tutte le operazioni relative all'attività dell'Associazione, attuando quelle che sono le direttive impartite dall'Assemblea.

Ha ampi poteri sia per la ordinaria, che per la straordinaria amministrazione.

Ha il compito di redigere il bilancio consuntivo e preventivo, di deliberare sulle domande di ammissione e sull'eventuale esclusione giustificata del Socio.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Presidente o per iniziativa di un terzo dei suoi membri comunicata al Presidente.

Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono fatte constare da verbali scritti su di un apposito libro.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal vice Presidente.

Esso delibera a maggioranza di voti.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Art. 19 - I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica qualora non partecipino a tre riunioni consecutive senza averne giustificato il motivo per iscritto.

Capo 4

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la sua opera è a titolo gratuito.

E' eletto in seno al Consiglio Direttivo.

Convoca il Consiglio Direttivo medesimo.

Ha facoltà in caso di urgenza di prendere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, al quale dovrà riferirne nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o comunque di impedimento del Presidente, le sue funzioni e le sue facoltà sono esercitate dal vice Presidente.

TITOLO IV

PATRIMONIO E ENTRATE

Art. 21 -

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

TITOLO V

BILANCIO

Art. 22 - Il Bilancio dell'Associazione è annuale; decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre e contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

Il Bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 23 - I Bilanci preventivi e consuntivi sono approvati dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei presenti entro il 30 aprile.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 24 - Le cariche dell'Associazione sono assolutamente non retribuite.

Art. 25 - Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea stessa; in tale sede sarà nominato un liquidatore e stabilito il modo di liquidazione del patrimonio che dovrà essere devoluto ad associazioni di volontariato che perseguono scopi analoghi.

Art. 26 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni e la legge 266/1991.

Ancona, 28 maggio 2005

IL SEGRETARIO

Brutti Iva

IL PRESIDENTE

Carbonari Rita

Carbonari Rita